



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI SONORI E AUDIOVISIVI

TRA

L'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi

E

L'Archivio Centrale dello Stato

L'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo- Direzione Generale per i beni librari, le istituzioni culturali e il diritto d'autore (d'ora in poi denominato ICBSA) con sede in Roma, via Michelangelo Caetani, 32, C.F. 97307180584, rappresentato dalla dott.ssa Sabina Magrini, in qualità di Direttore dell'Istituto

E

L'Archivio Centrale dello Stato, (d'ora in poi denominato ACS), con sede legale in Piazzale degli Archivi, 27-00144 Roma, nella persona del Sovrintendente ad interim, Dott.ssa Micaela Procaccia

PREMESSO

che l'ICBSA e l'ACS, sulla base delle competenze presenti all'interno dei due organismi nel campo della conservazione, valorizzazione e trattamento del materiale documentario analogico e digitale, ritengono di comune interesse la collaborazione tecnico-scientifica relativamente alla tutela, conservazione e al restauro del materiale documentario sonoro e audiovisivo sia su supporto analogico che su supporto digitale;

che l'ICBSA ha tra le sue priorità istituzionali la tutela e la valorizzazione del patrimonio sonoro e audiovisivo unitamente all' diffusione della cultura sonora e audiovisiva del Paese;

che l'ICBSA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, può avviare collaborazioni con soggetti pubblici e privati per l'individuazione di iniziative relative alla tutela, conservazione e valorizzazione inerenti il patrimonio audiovisivo nazionale;

che l'ACS è un istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008;

che l'ACS detiene supporti differenti (dischi sonori, CD, DVD, VHS, Beta, Ampex, nastri audio, etc.) contenenti documenti sonori e audiovisivi pervenuti a vario titolo da enti pubblici e soggetti privati per i quali possiede tutti i diritti previsti dalla normativa vigente;

che il materiale detenuto da ACS richiede ambienti di custodia specifici e interventi di restauro necessari alla conservazione dell'integrità per cui l'ACS non può attualmente provvedere con mezzi propri;



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

che è riconosciuto che la conservazione dei materiali sonorie audiovisivi comporta una specificità per operazioni di tipo tecnico-specialistico per la custodia, conservazione e il restauro e necessità operative indotte dalla particolare natura dei supporti;

che la partecipazione a queste attività può rappresentare un'importante occasione di collaborazione tra l'ICBSA e ACS;

che si ritiene utile avviare un rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione di attività di tutela, conservazione e valorizzazione secondo le rispettive competenze;

che l'ICBSA e la ACS sono interessati a condurre congiuntamente attività nel settore della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio sonoro e audiovisivo mettendo a fattor comune le rispettive esperienze nel settore;

### PRESO ATTO

che l'ICBSA ha manifestato la disponibilità a custodire, restaurare e riversare in formato digitale i beni di cui sopra compatibilmente con la propria disponibilità di risorse umane, tecnico strumentali, logistiche ed economico finanziarie;

e che l'ACS ha manifestato la volontà di contribuire, compatibilmente con la propria disponibilità di risorse umane, economico finanziarie e strumentali, all'attività di custodia, restauro e riversamento effettuata da ICBSA sui beni di cui sopra e per questo si impegna a cercare finanziamenti ad hoc;

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### art. 2

l'ICBSA e l'ACS si impegnano ad attuare programmi comuni miranti alla realizzazione di interventi di tutela, conservazione e valorizzazione di patrimoni documentari sonori e audiovisivi.

#### art. 3

L'ICBSA e la ACS intendono stabilire, a partire dal presente accordo quadro, un rapporto non episodico di collaborazione, al cui interno iscrivere specifici interventi, di:

- tutela



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

- conservazione e custodia dei supporti
- restauro e riversamento in digitale
- attività di collaborazione tecnico-scientifica
- partecipazione congiunta a programmi nazionali e internazionali relativi all'oggetto del presente accordo
- catalogazione dei materiali secondo gli standard archivistici e dell'ICBSA.
- iniziative di valorizzazione

### art. 4

Il materiale sonoro e audiovisivo che l'ACS deposita l'ICBSA viene consegnato a titolo di deposito gratuito, previa redazione di un apposito verbale di consegna controfirmato dalle parti e registrato al protocollo dell'ACS. A tal fine l'ACS provvede a garantire a propria cura, onere e spesa il prelievo, il trasporto e la ricollocazione del materiale oggetto del presente accordo

L'ICBSA a sua volta:

- a) assicura la custodia la conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia del materiale oggetto del presente accordo, a propria cura, onere e spesa;
- b) effettua la verifica dello stato di conservazione e segnalazione di eventuali danni, che verranno sottoposti ai previsti interventi di restauro
- c) fornirà all'ACS la conversione numerica da analogico a digitale, nei formati più idonei secondo gli standard e la prassi internazionale alla conservazione permanente e alla fruizione dei materiali oggetto del presente accordo;
- d) riconosce che il presente accordo lascia impregiudicata la titolarità finale dei beni dell'ACS;
- e) ha facoltà di rendere consultabili i materiali in oggetto presso la propria sede, così come l'ACS, nel rispetto delle regole di consultabilità previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 122-127;

### art. 5

Gli specifici interventi saranno concordati tra le parti e definiti in un progetto annuale. In ciascun progetto annuale saranno definiti gli oneri in capo a ciascuna parte compatibilmente con le disponibilità (umane, logistiche, tecnico strumentali ed economico finanziarie) di ciascuna.

### art. 6

Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per ACS il dott. Alberto Corteggiani, in qualità di responsabile del Servizio Audiovisivi;
- per ICBSA il Sig. Luciano D'Aleo, in qualità di responsabile del Laboratorio di restauro

### art. 7



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

### art. 8

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei propri obiettivi.

### art. 9

Il presente accordo avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti con un preavviso di 3 mesi.

Nel caso di mancato rinnovo dell'accordo l'ACS provvede a propria cura, onere e spesa il prelievo dall'ICBSA, il trasporto e la ricollocazione in ACS o altra sede che vorrà del materiale oggetto del presente accordo

Inoltre, in caso di mancato rinnovo resta nella disponibilità di ICBSA una copia digitale del materiale trattato oggetto del presente accordo che può rendere consultabile presso la propria sede, così come l'ACS, nel rispetto delle regole di consultabilità previste nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 122-127;

### art. 10

È facoltà delle Parti, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, recedere unilateralmente, in qualunque momento e per qualunque causa dal presente accordo dandone comunicazione con lettera raccomandata a.r. o PEC all'altra parte.

In caso di suo recesso l'ACS provvede a propria cura, onere e spesa il prelievo dall'ICBSA, il trasporto e la ricollocazione in ACS o altra sede che vorrà del materiale oggetto del presente accordo.

In caso di recesso da parte dell'ICBSA le spese di prelievo, trasporto e ricollocazione presso l'ACS sono a carico di ICBSA.

### art. 11

Le Parti contraenti si impegnano a non divulgare, anche successivamente alla scadenza della collaborazione derivante dal presente accordo, notizie relative alle attività svolte dalle rispettive Parti di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione di quanto previsto dall'accordo e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti, dei documenti, delle conoscenze, di cui siano venuti eventualmente in possesso in ragione della collaborazione.

